

**OGGETTO: EMISSIONI IN ATMOSFERA: Relazione sulle sostanze cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione, sostanze di alta tossicità e sostanze SVHC.**

Facendo seguito a quanto già comunicatoVi con ns. precedenti Circolari n. 16/2020 (Ottobre 2020) e n. 25/2020 (Dicembre 2020), si ricorda l'imminente **scadenza del 28 Agosto 2021** per i gestori degli impianti esistenti che hanno **emissioni in atmosfera** e che utilizzano nel relativo ciclo produttivo "**sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360)**", "**sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata**" e "**sostanze classificate estremamente preoccupanti dal Regolamento (Ce) n. 1907/2006 (SVHC)**", così come previsto dall'art. 271 comma 7 bis del D.Lgs. 152/06 aggiornato dal D.Lgs. 102/20.

La scadenza sopra esposta (28/08/2021) riguarda **l'obbligo per tutte le aziende soggette** (la normativa ha carattere nazionale e trova pertanto applicazione su tutto il territorio italiano), di presentare all'Autorità competente una relazione circa l'utilizzo di tali sostanze, la disponibilità di alternative, i rischi e la fattibilità tecnica ed economica della loro sostituzione con altre sostanze aventi un minore pericolosità.

La mancata presentazione di tale relazione da parte delle aziende obbligate, comporta l'applicazione della **sanzione** prevista dall'art. 279 comma 3 del D.Lgs. 152/06 (**sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.500,00**).

Si attendeva da tempo la pubblicazione di Linee guida regionali sull'argomento, fino ad ora non pervenute.

Al momento ci risulta che la sola **REGIONE LOMBARDIA** si è espressa con la recente DGR 07.06.2021 n. XI/4837 pubblicata sul BURL SO n. 23 del 10/06/2021, delineando alcuni punti fondamentali che si espongono di seguito:

1) **SOSTANZE/MISCELE OGGETTO DI INDAGINE:**

Per semplificare la verifica dell'assoggettabilità dell'azienda ai disposti della normativa in questione, è stata prevista una tabella riepilogativa delle sostanze/miscele che dovranno essere oggetto di indagine, ovvero:

<b>Sostanze/miscele individuate dall'art. 271 c7 bis</b>	<b>Considerazioni</b>	<b>Indicazioni su come recuperare l'informazione sulla classificazione</b>
<b>Sostanze/miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360):</b>	<p>Si tratta delle sostanze/miscele Cancerogene, Mutagene sulle cellule germinali o tossiche per la Riproduzione – le cosiddette CMR - classificate nelle categorie di pericolo 1A o 1B ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 – CLP:</p> <p>elenco completo:                      H340 – Può provocare alterazioni genetiche.                      H350 – Può provocare il cancro.                      H360 – Può nuocere alla fertilità o al feto.                      H350i - Può provocare il cancro se inalato                      H360F – Può nuocere alla fertilità.                      H360D – Può nuocere al feto.                      H360FD – Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.                      H360Fd – Può nuocere alla fertilità.                      Sospettato di nuocere al feto.                      H360Df – Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità</p>	<p>ALLEGATO VI del Reg. 1272/2008 - CLP, PARTE 3; Tabella delle classificazioni ed etichettature armonizzate delle sostanze</p> <p><b>Scheda di sicurezza (SDS) – P.TO 2 'identificazione dei pericoli'.</b></p>
<b>Sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata</b>	<p>Si possono ricondurre alle sostanze Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (PBT) o molto Persistenti, molto Bioaccumulabili (vPvB), come definite secondo i criteri dell'Allegato XIII del Reg. REACH come Persistenti, Bioaccumulabili.</p> <p>Si può ragionevolmente ritenere che tali sostanze rientrino già tra quelle 'estremamente preoccupanti'.</p>	<p>Le sostanze ("SVHC") sono singolarmente identificate ai sensi dell'art. 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Il loro elenco, periodicamente aggiornato dall'ECHA (European Chemical Agency), è disponibile al seguente link:</p> <p><b><a href="https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table">https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table</a></b></p>
<b>Sostanze estremamente preoccupanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)</b>	<p>Si tratta di sostanze individuate caso per caso, che destano un livello di preoccupazione equivalente alle sostanze CMR o PBT/vPvB (ad esempio gli interferenti endocrini) – ex articolo 57f del REACH.</p>	<p>Inoltre nelle schede di sicurezza sono riscontrabili indicazioni circa la presenza di sostanze nei punti 2 e/o 15</p>

Fondamentali sono alcune precisazioni riportate a corredo della tabella:

- l'indagine dovrà riguardare le sostanze/miscele utilizzate come **materie prime nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni soggette ad autorizzazione** (sia che queste siano convogliate a camino, sia che siano diffuse);
- sono trascurabili, ai fini della valutazione, le sostanze/miscele utilizzate come materie prime in ingresso al ciclo produttivo, seppur rientranti nelle categorie di cui sopra, i cui quantitativi di utilizzo – riferiti alla singola sostanza/miscela e all'intero stabilimento - sono **inferiori a 10 kg/anno**;
- non sono accettabili valutazioni basate su schede di sicurezza (SDS) superate riportanti Frasi di Rischio (R) (quindi non aggiornate rispetto al CLP);

- nel caso in cui la materia prima sia costituita da una miscela, si dovrà tener conto dei seguenti principi:
  - o ai fini della classificazione “CMR”, la sola presenza di una sostanza classificata all’interno di una miscela non la rende automaticamente classificata, qualora la percentuale di detta sostanza sia inferiore ad un determinato livello. Per quanto concerne le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (di categoria 1A ed 1B) le soglie al di sopra della quale l’intera miscela è classificata cancerogena/mutagena è, pari allo 0,1 % in peso, mentre nel caso delle miscele tossiche per la riproduzione la soglia è pari allo 0,3% in peso. **La classificazione di una miscela (indicazioni di pericolo – Frasi H) è indicata al punto 2 delle Schede Dati Sicurezza (SDS);** nel punto 3.2 delle SDS sono, invece, indicati i componenti di una miscela e le loro indicazioni di pericolo; alcuni dei componenti – per le ragioni sopra illustrate - non sono riportati al punto 2, in quanto non presenti in misura significativa nella miscela finale. **Ai fini delle presenti valutazioni dovranno essere prese in considerazione solo le miscele “classificate”, ossia quelle classificate come cancerogene o mutagene o tossiche per la riproduzione (H340, H350, H360);**
  - o per quanto concerne sostanze non classificate CMR, ma rientranti nell’elenco delle SVHC, devono essere considerate **le miscele che contengono tali sostanze in concentrazione uguale o superiore allo 0,1% p/p.**

Altro aspetto che si ritiene utile sottolineare è che – essendo la previsione di cui all’art.271 c.7bis volta alla sostituzione delle sostanze/miscele con determinate caratteristiche di pericolosità – l’indagine è rivolta alle sostanze la cui presenza in emissione è attribuibile all’utilizzo di materie prime/prodotti contenenti tali sostanze. Non sono pertanto considerate quelle categorie di sostanze **la cui eventuale presenza in emissione è dovuta esclusivamente a processi/trasformazioni chimiche (es. combustione).**

## **2) CAMPO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI:**

Sono tenuti alla presentazione della relazione i Gestori degli stabilimenti soggetti ad autorizzazione alle emissioni ex **art. 269** del d.lgs 152/2006 (eventualmente in ambito **AUA**) o delle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (**AIA**) in cui le sostanze o le miscele sopra dette sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni.

Alla luce di ciò, **non** sono tenuti alla trasmissione della relazione:

- i Gestori degli stabilimenti o delle installazioni nel cui ciclo produttivo da cui originano emissioni in atmosfera **non vengono utilizzate le sostanze/miscele sopra dette**. E’ comunque opportuno che i Gestori tengano a disposizione delle Autorità competenti e di controllo idonea documentazione atta a dimostrare tale condizione.
- le attività di cui **all’art. 272 c.1 “scarsamente rilevanti”** in quanto non soggette ad autorizzazione;
- le attività autorizzate ai sensi **dell’art. 272 c.2 e 3 “autorizzazioni in deroga”**. Si precisa a tal proposito che, alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. 102/20, non è possibile aderire alle autorizzazioni in deroga nel caso in cui siano utilizzate, nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd, nonchè «quelle classificate estremamente preoccupanti» ai sensi della normativa europea vigente in materia di

classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. Pertanto i gestori di stabilimenti o attività autorizzati ai sensi dei commi 2 e 3 del d.lgs. 152/2006, che ai sensi delle modifiche apportate al comma 4 dello stesso articolo relativamente all'utilizzo di sostanze o miscele a estremamente preoccupati ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, sono tenuti a presentare una istanza ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/06 ovvero un'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) entro il 28 agosto 2023.

### 3) CONTENUTI DELLA RELAZIONE:

Gli aspetti che il Gestore dovrà considerare e valutare nella relazione da presentare all'autorità competente sono i seguenti:

1. **verifica della presenza delle sostanze/miscele sopra dette** nel ciclo produttivo dello stabilimento da cui si originano emissioni in atmosfera.

Il Gestore, una volta individuate le sostanze/miscele incriminate, dovrà riportarle in una tabella riepilogativa nella quale verranno indicate:

- l'indicazione di pericolo o il criterio identificativo come SVHC (PBT, vPvB, ecc..) in cui ricade la sostanza/miscela;
- il codice CAS della sostanza;
- il quantitativo annuo utilizzato della miscela/sostanza;
- le specifiche sostanze presenti in emissioni;
- la sigla dell'emissione/i (E1, E2,...En) cui sono convogliati gli impianti/fasi di attività in cui sono utilizzate le miscele/materie prime in questione;

Si riporto un esempio di compilazione della tabella:

Materia prima di cui alla tabella 1 (Sostanza/miscela)	Quantitativo annuo utilizzato (kg)	indicazione di pericolo materia prima (sostanza/miscela)	Rientrante nell'elenco (SVHC) – specificare motivo (es. PBT, ecc)	Codice CAS sostanza	Sostanza ex tabella 1 presente in emissione	Sigla emissione/i associata
<i>Es. Formaldeide 24%</i>	<i>20.000</i>	<i>H350</i>	-	<i>50-00-0</i>	<i>Formaldeide</i>	<i>E1</i>

**Si ricorda che il Gestore NON è tenuto alla trasmissione della relazione:**

- **nel caso in cui le sostanze/miscele incriminate non siano utilizzate nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni rientranti nel campo di applicazione;**
- **in assenza di sostanze/miscele utilizzate come materie prime rientranti nelle categorie sopra dette;**
- **in presenza di tali sostanze/miscele in quantità inferiore ai 10 kg/anno (il quantitativo è da intendersi riferito alla singola sostanza/miscela).**

Nel caso in cui le suddette sostanze/miscele vengano utilizzate in quantità superiore a 10 kg/anno, si attivano le successive fasi di valutazione, che prevedono la necessità di procedere alla trasmissione della relazione, tenendo conto – eventualmente – della disponibilità di sostanze/miscele alternativa ed eventualmente della significatività

delle emissioni.

2. **analisi della disponibilità di alternative:** tenendo conto delle caratteristiche del ciclo produttivo aziendale, ovvero delle specifiche dei prodotti, il Gestore esaminerà e ragguaglierà nella relazione da presentare all'AC circa la disponibilità di eventuali alternative presenti sul mercato, sia in termini di sostanze/miscele meno pericolose, sia – eventualmente – di tecnologie, evidenziando – nel caso, l'assenza di alternative percorribili o l'inapplicabilità al ciclo produttivo aziendale, anche in relazione ad eventuali rischi connessi all'utilizzo delle nuove sostanze/miscele.

A titolo esemplificativo, elementi che possono essere valutati dal Gestore in una prima fase di indagine sono:

- l'assenza di sostanze/miscele alternative a quelle utilizzate;
- l'inapplicabilità di soluzioni alternative sulla base del ciclo produttivo e specifiche dei prodotti o delle condizioni/tecnologie applicate al ciclo produttivo;
- eventuali rischi o impatti indiretti connessi all'utilizzo di nuove miscele/sostanze.

Potranno essere utilizzati allo scopo studi/valutazioni già effettuate, eventualmente anche nell'ambito di diversi contesti normativi (es. tutela degli ambienti di lavoro).

Salvo il caso in cui il Gestore dimostri l'indisponibilità di soluzioni alternative all'utilizzo delle sostanze/miscele di cui alla tabella 1, lo Stesso procederà alla valutazione della fattibilità tecnico-economica degli interventi connessi alla sostituzione delle suddette sostanze/miscele e dei relativi tempi di realizzazione.

A tal fine potrà procedere in via preliminare alla effettuazione di un'analisi di significatività delle emissioni, finalizzata a valutare l'impatto ambientale prodotto dall'utilizzo delle sostanze interessate oggetto delle valutazioni.

3. **fattibilità tecnica ed economica degli interventi:** tenendo conto di quanto emerso nella fase di analisi delle alternative, il Gestore proseguirà la predisposizione della relazione con un'analisi volta a valutare la fattibilità tecnica ed economica degli interventi e le relative tempistiche di attuazione - necessari alla sostituzione delle sostanze/miscele pericolose con quelle alternative individuate. Un aspetto che si ritiene rilevante, nonché preliminare alle successive analisi di fattibilità, è l'indagine sulla **significatività delle emissioni**, finalizzata a valutare l'impatto emissivo generato dall'utilizzo delle sostanze/miscele incriminate e a fornire un elemento oggettivo per valutare la necessità di procedere con ulteriori e più complessi approfondimenti volti a valutare la possibilità di sostituzione delle sostanze/miscele individuate.

E', pertanto, ragionevole ipotizzare che l'assenza o una presenza in quantità non significativa nelle emissioni in atmosfera delle sostanze oggetto di indagine, conseguente – ad esempio – all'applicazione di determinate tecniche di abbattimento degli inquinanti gassosi ovvero di tecniche di processo che consentano di ridurre e/o minimizzare l'utilizzo di determinate materie prime 'classificate' - possa far venir meno la fattibilità o opportunità di procedere ad interventi invasivi e complessi sul ciclo produttivo richiesti per la totale sostituzione di determinate materie prime.

In questo senso il Gestore valuterà – sulla base di dati analitici – i flussi emissivi delle sostanze incriminate e li confronterà con i "valori di soglia" definiti nella DGR XI/4837. I criteri e le modalità di calcolo per verificare la significatività delle emissioni sono riportate nel Sub allegato 1A.

Se i "valori soglia" non vengono superati per nessuna delle categorie di sostanze indagate, si può ragionevolmente ritenere che all'interno dello stabilimento non vi sia in emissione una significativa presenza di tali sostanze e che

pertanto ciò possa incidere sulla fattibilità di procedere ad interventi sul ciclo produttivo richiesti per la sostituzione di determinate materie prime. Sarà pertanto facoltà del Gestore, ai fini della valutazione della fattibilità tecnico-economica degli interventi, considerare tale aspetto e valutare, l'opportunità di integrare la relazione con ulteriori valutazioni inerenti la fattibilità tecnica ed economica di interventi volti alla sostituzione delle sostanze utilizzate.

Un ulteriore aspetto che si ritiene opportuno sottolineare è che la sostituzione delle sostanze/miscele e la realizzazione degli interventi potrà avvenire nell'arco di un **adeguato periodo di tempo** delineato dal Gestore nell'ambito della relazione in funzione della piena disponibilità di sostanze/miscele alternative o della necessità di apportare eventuali accorgimenti di tipo impiantistico.

In particolare, nei casi in cui le emissioni di sostanze di cui alla tabella 1 risultassero "significative", e fermo restando la disponibilità di alternative sulla base delle indagini di cui al precedente punto 6.2, il Gestore dovrà procedere con una valutazione di fattibilità tecnico-economica volta a valutare la possibilità di sostituire le suddette sostanze e gli eventuali tempi necessari per gli interventi di adeguamento.

A titolo indicativo, il Gestore effettuerà la valutazione sulla base dei seguenti aspetti:

- possibilità tecnica di introdurre una modifica, utilizzando sostanze diverse o attuando una diversa tecnologia di processo;
- impatti economici degli interventi (es. costi approvvigionamento, costi impiantistici)
- tempistiche necessarie alla realizzazione degli interventi tenendo conto della sostenibilità economica: la sostituzione delle sostanze/miscele potrà avvenire secondo un cronoprogramma definito dal Gestore nell'ambito della relazione in funzione della piena disponibilità di sostanze/miscele alternative o della necessità di apportare eventuali accorgimenti di tipo impiantistico.
- potenziali benefici – anche economici o gestionali - derivanti dall'utilizzo di sostanze meno pericolose (es. possibilità di cambiare o dismettere sistemi di abbattimento; riduzione degli oneri derivanti da procedure/analisi connesse all'utilizzo di sostanze pericolose; ecc);

A supporto di tali valutazioni potranno esser utilizzate tutte le informazioni eventualmente già in possesso dell'azienda o afferenti ad altri contesti normativi quali, a titolo esemplificativo:

- valutazioni emerse in seguito all'eventuale presentazione di domanda di autorizzazione ex Allegato XIV del Regolamento Reach e/o disposizioni limitative già previste dall'Allegato XVII del Regolamento Reach.
- indicazioni derivanti da valutazione dei rischi in ambiente di lavoro;
- indicazioni derivanti da documenti tecnici di settore (es. Bref/BAT conclusion) o ad altre fonti bibliografiche;

Stante la complessità che può richiedere l'analisi completa inerente la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle sostanze/miscele utilizzate nei cicli produttivi, e considerate le tempistiche individuate dall'art. 3 c.7 del d.lgs. 102/2020, si ritiene che, fermo restando la necessità di trasmettere – ove previsto - la relazione in esito in esito alle valutazioni di cui al punto 6.2 (analisi della disponibilità delle alternative) nei tempi indicati dal suddetto comma (28-8-2021), **è facoltà del Gestore richiedere una proroga di durata non superiore a 90 gg per completare** la relazione con gli esiti delle ulteriori fasi di indagine. La proroga si intende tacitamente concessa dall'Autorità competente decorsi 30 gg dalla richiesta da parte del Gestore.

#### **4) VALUTAZIONI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI E AGGIORNAMENTO DELL'ATTO**

Fermo restando la possibilità di richiedere chiarimenti o approfondimenti al Gestore in merito a quanto trasmesso, l'Autorità competente può richiedere, sulla base dei contenuti della relazione, la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione finalizzata, ove fattibile, a promuovere la sostituzione delle sostanze/miscele pericolose o ad aggiornare le prescrizioni o vigenti.

Il Gestore, ove richiesto dall'Autorità Competente, dovrà presentare una domanda di aggiornamento dell'atto contestualmente ad eventuali altri procedimenti (es. rinnovi, modifiche sostanziali) e comunque entro il 01/01/2025. In base agli interventi previsti dal Gestore, la domanda potrà anche configurarsi come modifica non sostanziale ai sensi della dgr 7570/2017 se gli effetti sono riconducibili alle casistiche riportati negli allegati alla delibera (es. lett.g della Tabella 2 – tabella per l'individuazione delle modifiche non sostanziali)

Gli eventuali interventi di adeguamento dovranno essere realizzati, ai sensi dell'art. 3 c.3 del d.lgs 102/2020, nell'arco di 4 anni dalla data di aggiornamento dell'atto o (in caso a esempio di comunicazione per modifiche sostanziali) dalla data di efficacia dell'atto.

**In relazione dell'importanza della normativa in questione e dell'imminente scadenza, SI INVITANO TUTTE LE AZIENDE, IL CUI CICLO PRODUTTIVO GENERA EMISSIONI IN ATMOSFERA, AD EFFETTUARE UN CENSIMENTO DI TUTTE LE MATERIE PRIME UTILIZZATE E VERIFICARE, CONSULTANDO LE RELATIVE SDS AGGIORNATE, LA PRESENZA DI “SOSTANZE CLASSIFICATE COME CANCEROGENE O TOSSICHE PER LA RIPRODUZIONE O MUTAGENE (H340, H350, H360)” E “SOSTANZE SVHC”.**

**Qualora tali sostanze sia presenti secondo i criteri esposti dei paragrafi precedenti, L'AZIENDA SARÀ TENUTA AD INOLTARE ALL'AUTORITÀ COMPETENTE, LA RELAZIONE IN QUESTIONE ENTRO IL 28/08/2021.**

**Qualora soggetti, Arcadia Consulting Srl sarà disponibile a supportarVi nella stesura della relazione in questione, formulandoVi uno specifico preventivo. In tal caso, viste le tempistiche ristrette, sarà necessario prendere contatti con i ns. uffici entro il 25/06/2021.**

Distinti saluti.

#### **ARCADIA CONSULTING S.r.l.**

Sede legale: Viale San Michele del Carso n. 4 – 20144 Milano (MI)

Uffici e Laboratori: Via Ossola n. 6 – 21015 Lonate Pozzolo (VA) – Tel. 0331.662001 – Fax 0331.662040 – [info@arcadiacons.com](mailto:info@arcadiacons.com) –

[www.arcadiacons.com](http://www.arcadiacons.com)

R.E.A. n. 1951373 – Reg. Imprese Milano n. 07331220967 – Cod. Fisc./Part. IVA 07331220967 - Cap. Soc. € 61.000,00 i.v.

